



RICCATI LUZZATTI

Istituto Tecnico Economico - Liceo Economico Sociale
Piazza della Vittoria 3 - 4, 31100 Treviso
Tel. 0422 410104 - 410114 - CF 94095650266
tvtd09000l@istruzione.it - tvtd09000l@pec.istruzione.it



Certificato n° IT05/0603

PIANO PER L'INCLUSIONE (PI)

"per una scuola inclusiva per tutti, nessuno escluso, nel rispetto delle differenze"

NORMATIVA DI RIFERIMENTO PI

Direttiva M. 27/12/2012
CM 8 del 6/3/2013
Nota ministeriale del 27/06/2013
CM 1830 del 10/06/2017
DL 66 del 13/04/2017
DL 92 dell'8/2/2019

NORMATIVA DI RIFERIMENTO BES

Disabilità:

- Legge 517 del 1977
- Legge 104 del 1992
- DPR 24/02/1994
- DPR 394 del 1999
- DPR 275 del 1999
- Accordo tra Stato e regioni del 2008
- Accordo di Programma per l'Inclusione scolastica e sociale delle persone con disabilità tra gli Enti della Provincia di TV del 2016
- DL 66 del 13/04/2017

DES (Disturbi Evolutivi Specifici):

- DPR 394 del 1999
- Legge 170 del 2010
- DM 12/07/2011
- Accordo tra Stato e regioni del 25/07/2012
- Direttiva MIUR 27/12/2012
- CM 8 del 06/03/2013
- DM 5669 e DI 17/04/2013
- Nota ministeriale del 22/11/2013
- DL 66 del 13/04/2017

Svantaggio:

- Legge 517 del 1977
- DPR 349 del 1999
- DPR 394 del 1999
- MIUR C.M. n. 87/2000 - Iscrizione dei minori stranieri alle classi delle scuole di ogni ordine e grado (Iscrizione degli stranieri in qualsiasi momento dell'anno scolastico).
- DPR n. 122/09 e C.M. n.2/2010 - Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana
- Comunicato Stampa del 30 Aprile 2010 - Miur: I primi 4 dati ufficiali sul tetto del 30% per gli studenti stranieri nelle classi
- MIUR - Fondazione ISMU, Alunni con cittadinanza non italiana. Verso l'adolescenza. Rapporto nazionale a.s. 2010/2011 (novembre 2011)
- DGR 2497 del 29/11/2011
- CM 4233 del 2014
- MIUR - Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri (19/02/2014)
- Nota ministeriale 7443 del 18/12/2014
- Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati (dicembre 2014)
- DL 66 del 13/04/2017

Alunni e studenti ad alto potenziale intellettuale:

- Nota ministeriale 562 del 03/04/2019

PRINCIPI GENERALI DELLA PEDAGOGIA INCLUSIVA

Lo studio semantico del termine "inclusione", grazie ai contributi provenienti dalla letteratura sociale e culturale, anche di origine anglosassone, implica una visione allargata del termine coinvolgendo non solo la scuola ma anche tutto ciò che è esterno ad essa.

La scuola diventa inclusiva quando:

- nel suo interno sa accogliere le diversità e riformulare a tal fine le proprie scelte organizzative, progettuali, metodologiche didattiche e logistiche;
- sa instaurare collaborazioni e alleanze con famiglia, servizi, istituzioni di vario tipo e associazionismo, in una rete di solidarietà, garantita da politiche strutturate e da normative coerenti.

Così intesa, l'inclusione rappresenta una dimensione nella quale tutti si sentono coinvolti, senza la "necessità" di essere adeguati o paragonabili rispetto a un modello di "normalità", partecipando ognuno con la propria personalità, il proprio modo di essere, i propri talenti e la propria cultura.

In altri termini, l'inclusione non va intesa come un aiuto per scalare la normalità, ma una condizione connaturata e intrinseca della normalità.

A questo riguardo è rilevante l'apporto, anche sul piano culturale, del modello diagnostico ICF (*International Classification of Functioning*) dell'OMS, che considera la persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale. Fondandosi sul profilo di funzionamento e sull'analisi del contesto, il modello ICF consente di individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) dell'alunno prescindendo da preclusive tipizzazioni. In questo senso, ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta. Va quindi potenziata la cultura dell'inclusione, e ciò anche mediante un approfondimento delle relative competenze degli insegnanti curricolari, finalizzata ad una più stretta interazione tra tutte le componenti della comunità educante.

Cosa è per noi il Piano per l'Inclusione?

Il Piano è per noi una dichiarazione d'intenti, considerati i bisogni emersi, per convogliare in modo funzionale ed efficace le risorse possedute verso l'ottimizzazione del processo di insegnamento-apprendimento e il raggiungimento del successo formativo di tutti gli alunni.

A chi si rivolge?

Il piano si rivolge a tutti gli attori del processo educativo: alunni, insegnanti, genitori, enti ed istituzioni del territorio coinvolti nel processo di inclusione della scuola in quanto istituzione costituita da individualità fisiologicamente diverse tra loro. Ogni componente ha la duplice funzione di destinatario e di risorsa del Piano.

I Bisogni Educativi Speciali (*Special Needs Education*)

La recente normativa ha introdotto la nozione di "Bisogno Educativo Speciale" (BES) come categoria generale comprensiva di tutte le condizioni richiedenti l'impiego calibrato, in modo permanente o temporaneo, dei cinque pilastri dell'inclusione:

- impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e immateriali;
- utilizzo di misure dispensative;
- utilizzo di strumenti compensativi;
- personalizzazione, attraverso percorsi e obiettivi differenziati;
- individualizzazione, attraverso percorsi differenziati per obiettivi comuni;

Nel variegato panorama delle nostre scuole la complessità nelle classi diviene sempre più evidente.

A titolo di esempio, anche come guida all'interpretazione delle sigle che si utilizzano al riguardo, si riportano alcune delle tipologie di B.E.S. maggiormente ricorrenti in situazione scolastica. Vi sono comprese quattro grandi categorie:

1. Disabilità certificate (Legge 104/1992)

- Minorati vista
- Minorati udito
- Psicici
- Fisici
- Psicofisici

2. **Disturbi Evolutivi Specifici** (Legge 170/2010)

- DSA (disturbi specifici dell'apprendimento)
- NAS (disturbo non altrimenti specificato)
- ADHD/DOP (disturbo dell'attenzione e iperattività)
- FIL (Funzionamento intellettivo limite)
- Disturbi area non verbale (es. Disprassia...)
- Disturbi area verbale
- DSAL (disturbi dello spettro autistico in forma lieve)
- DCM (disturbi della coordinazione motoria)

3. **Svantaggio**

- Socio-economico
- Linguistico-culturale
- Disagio comportamentale / relazionale/emotivo...
- Stranieri
- Adottati nazionali e internazionali
- In affido
- In istruzione domiciliare

4. **Alunni e studenti ad alto potenziale intellettuale**

L'osservazione dei docenti in una prospettiva inclusiva

Il riconoscimento formale, con verbalizzazione motivata da parte dei consigli di classe è il primo momento del processo di inclusione degli alunni con BES, diverso quindi dalle disabilità certificate o dai disturbi evolutivi specifici, in quanto per questi la formalizzazione è prevista dalla legge (L. 104/1992 art. 3, commi 1 e 3 oppure L. 170/2010 come integrata ai punti 1.2 e 1.3 della Direttiva Ministeriale del 27/12/2012).

Le scuole, per questi alunni, possono avvalersi anche degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della legge 170/2010 (DM 5669/2011). *Strumenti privilegiati, anche in questo caso, sono il percorso individualizzato e personalizzato redatto in un Piano Didattico Personalizzato (PDP) e in un Piano Personalizzato Transitorio (PPT), che hanno lo scopo di definire, monitorare e documentare – secondo un'elaborazione collegiale, corresponsabile e partecipata – le strategie di intervento più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti.*

La Direttiva, a tale proposito, ricorda che "ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici o sociali". Si avrà quindi cura di monitorare l'efficacia degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. Pertanto, a differenza delle situazioni di disturbo documentate da diagnosi, le misure dispensative, nei casi sopra richiamati, avranno carattere transitorio.

Azioni a livello d'istituto (GLI)

I compiti del GLI d'Istituto si estendono alle problematiche relative a tutti i BES. I suoi componenti, costituiti dalle funzioni strumentali, dai referenti e dai docenti con esperienza e/o formazione specifica, coordinati dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, sono integrati da tutte le risorse specifiche e di coordinamento presenti nella scuola. Tale organico assume la denominazione di Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) e svolge le seguenti funzioni:

- rilevazione dei BES presenti nella scuola;
- proposta al Collegio dei Docenti degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere;
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;
- coordinamento delle proposte formulate dalle singole Funzioni Strumentali e dai GLI operativi all'interno delle singole schede progettuali;
- elaborazione della proposta del Piano per l'Inclusività (PI) riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico, entro il mese di giugno.

A tale scopo, il GLI formula un'ipotesi globale di utilizzo funzionale delle risorse per incrementare il livello di inclusività generale della scuola nell'anno successivo. Il Piano viene quindi discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato al competente Ufficio Scolastico Regionale, nonché ai GLIP e al GLIR, per la richiesta di organico di sostegno. A seguito di ciò, l'USR assegna alle singole scuole globalmente le risorse di sostegno. Nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola, il Gruppo provvederà ad un adattamento del Piano, sulla base del quale il Dirigente Scolastico procederà all'assegnazione definitiva.

Nota: Il presente PI si completa con la relativa modulistica dedicata, presente in Moodle.